



Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole

3 marzo 2022

Tra i più recenti interventi riguardante la sicurezza nelle scuole vi sono quelli adottati a seguito dell'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito [tema](#).

Ulteriori, principali, interventi della legislatura in corso hanno riguardato: la previsione di adozione di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, al contempo differendo al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento, e di un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico; la modifica della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare, rispettivamente, per la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi e di scuole innovative nelle aree interne del paese e la destinazione di risorse agli stessi interventi; la previsione che, dal 2018, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio destinate ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole sono ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica, definiti (poi) nell'ambito dell'Accordo quadro siglato il 6 settembre 2018; l'estensione della possibilità di stipulare i c.d. "mutui BEI" per l'edilizia scolastica anche per gli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2015-2017; l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno del fondo "Asili nido e Scuole dell'infanzia"; l'introduzione di semplificazioni per accelerare gli interventi; la modifica della disciplina per il riparto della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF destinata agli interventi relativi agli edifici scolastici pubblici e l'istituzione di una apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili relative ai medesimi edifici.

Sono state, altresì, destinate risorse per l'edilizia scolastica ai comuni e alle province.

Il riparto delle competenze in materia di edilizia scolastica

Nell'[articolo 117 della Costituzione](#), l'edilizia scolastica non è menzionata.

Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiarito che nella relativa disciplina «si intersecano più materie, quali il "governo del territorio", "l'energia" e la "protezione civile", tutte rientranti nella competenza concorrente» (sentenze [62/2013](#), [284/2016](#) e, da ultimo, [71/2018](#)).

Con riferimento alla realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, la [L. 23/1996](#) (art. 3) ha stabilito che provvedono i **comuni**, per quelli da destinare a sede di **scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado**, e le **province**, per quelli da destinare a sede di **scuole di istruzione secondaria di secondo grado**.

Al riguardo, si ricorda che, successivamente, la [L. 56/2014](#) ha previsto, fra l'altro, l'istituzione e la disciplina delle **città metropolitane** e la ridefinizione del sistema delle province. In base a tale disciplina, le città metropolitane sostituiscono le province in dieci aree urbane del paese (nelle regioni a statuto ordinario); il loro territorio corrisponde a quello delle province. Nelle regioni a statuto speciale sono state istituite quattro città metropolitane. Alle città metropolitane la legge attribuisce, fra l'altro, le funzioni fondamentali delle province.

Si ricorda, infine, che, a livello nazionale, a seguito del [D.L. 1/2020](#) (L. 12/2020) - che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - le attività connesse alla sicurezza delle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del **Ministero dell'istruzione**.

Gli strumenti di governance in materia di edilizia scolastica

1. La programmazione unica triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica

La **programmazione unica triennale nazionale** degli interventi di edilizia scolastica è stata introdotta nell'ordinamento – con riferimento al triennio 2015-2017 - con il [decreto interministeriale 23 gennaio 2015](#) (MEF-MIUR-MIT), emanato al fine di dare attuazione all'art. 10 del [D.L. 104/2013](#) (L. 128/2013), che ha autorizzato le regioni, per interventi di edilizia scolastica, a stipulare mutui, fra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti.

A tale determinazione il D.I. era pervenuto avendo preso atto che i **piani triennali regionali** di edilizia scolastica relativi al triennio 2013-2015 – ai cui interventi potevano essere conferite le risorse di cui all'art. 10 del [D.L. 104/2013](#) e che sarebbero dovuti essere adottati sulla base dell'[intesa](#) intervenuta in Conferenza unificata il 1° agosto 2013 ai sensi del [D.L. 179/2012](#) (L. 221/2012: art. 11, co. 4-*bis*-4-*octies*) – non erano stati **attuati**.

Conseguentemente, il [D.I. 23 gennaio 2015](#) – come modificato, quanto ai termini, dal [D.I. 27 aprile 2015](#) - aveva proceduto alla definizione di tempi certi per la trasmissione dei piani regionali.

La **programmazione nazionale** per il triennio **2015-2017** è stata predisposta con [DM 29 maggio 2015, n. 322](#) ed è stata aggiornata, per il 2016, con [DM 14 ottobre 2016, n. 790](#) e, per il 2017, con [DM 13 marzo 2018, n. 216](#).

Successivamente, il [d.lgs. 65/2017](#) (art. 3, co. 4-8) ha stabilito che **dal 2018** sono ammessi nella programmazione unica triennale nazionale anche gli **interventi di ristrutturazione**, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico e riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare ai **Poli per l'infanzia** per l'accoglienza, in un unico plesso o in edifici vicini, di più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni.

La definizione di una nuova programmazione unica nazionale degli interventi in materia di edilizia scolastica per il **triennio 2018-2020** è stata dunque avviata con [D.I. 3 gennaio 2018](#). La programmazione in questione è stata predisposta con [DM 12 settembre 2018, n. 615](#) e rettificata, per le regioni Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto - a seguito, fra l'altro, di errori riscontrati nella denominazione degli enti o dei progetti o in virtù di ricorsi amministrativi o giurisdizionali proposti dagli enti locali e accolti dalle rispettive regioni – con [DM 10 dicembre 2018, n. 849](#).

In particolare, il [D.I. 3 gennaio 2018](#) aveva stabilito (art. 2) che le regioni dovevano trasmettere al MIUR, entro il 2 agosto 2018 (120 giorni dalla data di pubblicazione del DI) i **piani regionali redatti sulla base delle richieste degli enti locali**. Il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione nazionale (da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili), da predisporre entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione dei piani da parte delle regioni.

Successivamente, nella seduta del 6 settembre 2018, è stato adottato in sede di Conferenza unificata un [Accordo quadro](#) finalizzato a definire i **criteri di riparto su base regionale** delle risorse destinate all'edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione nazionale 2018-2020, nonché a **snellire le procedure** e velocizzare l'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica.

In particolare, l'Accordo ha previsto che nel triennio 2018-2020 tutte le risorse per l'edilizia scolastica dovevano essere ripartite tenendo conto dei seguenti **criteri**:

- Numero studenti: 43%;
- Numero edifici: 42%
- Zone sismiche: 10% (con differenziazione nelle 4 zone: zona 1: 40%; zona 2: 30%; zona 3: 20%; zona 4: 10%);
- Affollamento delle strutture: 5%.

Inoltre, l'Accordo ha previsto che le **risorse gestite dal MIUR** nel triennio 2018-2020 dovevano essere **erogate direttamente agli enti locali** e che il MIUR si impegnava a individuare termini differenziati per l'aggiudicazione dei lavori da parte degli enti locali, tenendo conto dei livelli di progettazione.

L'aggiornamento per l'annualità 2019 è stato adottato con [DM 681 del 30 luglio 2019](#), mentre quello per l'annualità 2020 è stato adottato con [DM 8 del 7 gennaio 2021](#).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

2. L'Anagrafe dell'edilizia scolastica

La [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 137) ha disposto che il Ministero dell'istruzione garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione pubblicando in **formato aperto**, tra gli altri, i dati relativi all'**Anagrafe dell'edilizia scolastica**.

In base all' [Accordo in Conferenza Unificata](#) del 6 febbraio 2014 - con il quale era stata definita l'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi fra le diverse articolazioni della Anagrafe - il Sistema prevede due componenti: una centrale (**SNAES**), che garantisce al Ministero le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo, e un'altra, distribuita in "nodi regionali" (**ARES**), che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica.

Successivamente, il 10 novembre 2016 è stato raggiunto, in Conferenza unificata, un [nuovo Accordo](#) che ha modificato l'architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell'Anagrafe, in particolare prevedendo che il Ministero doveva realizzare un **sistema informativo di acquisizione dei dati regionali in tempo reale** – superando quindi il riversamento periodico degli stessi, – e realizzare una interazione fra la banca dati dell'edilizia scolastica e l'anagrafe degli studenti, mentre comuni, province e città metropolitane si impegnavano a garantire un aggiornamento costante dei dati nell'ARES.

Da ultimo, con l' [Accordo quadro](#) raggiunto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, le Parti hanno concordato il **cronoprogramma delle successive fasi di attuazione dell'Anagrafe** al fine di consentirne maggiore fruibilità, trasparenza e completezza.

Nel prosieguo, l'8 ottobre 2019 è stato presentato il [nuovo portale](#) dell'Anagrafe.

[Qui](#) il comunicato stampa del MIUR.

In base ai **dati** presenti nel nuovo portale, alla data di ultimo aggiornamento di questo tema in Italia c'è un patrimonio edilizio scolastico composto da 40.160 edifici attivi che fanno capo agli enti locali. Il certificato di collaudo statico (obbligatorio per gli edifici in cemento armato dalla data di entrata in vigore della [L. 1086/1971](#)) è posseduto da 21.591 edifici, il certificato di prevenzione incendi da 9.824 edifici, quello di agibilità da 15.687 edifici. Il piano di emergenza è posseduto da 31.835 edifici. Gli edifici attivi progettati o successivamente adeguati alla normativa tecnica antisismica sono 5.117.

Da ultimo:

- il 12 febbraio 2021 il Ministero ha [reso noto](#) l'avvio, a decorrere dal 15 febbraio, sul proprio sito, della **piattaforma Open Edilizia**, dedicata ai dati delle risorse investite e allo stato di attuazione dei lavori.

Il medesimo comunicato evidenzia che "Solo nel 2020 sono stati 2.917 gli interventi finanziati, per un totale di 1.989,4 milioni per lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e per la realizzazione di 5.560 indagini su solai e controsoffitti. A queste risorse si aggiungono circa 460,3 milioni per interventi di edilizia leggera per l'adattamento delle aule didattiche all'emergenza Covid";

- il 24 marzo 2021 è stato [reso noto](#) il completamento dello sviluppo di applicazioni web che consentono al Ministero dell'istruzione di acquisire i dati degli edifici scolastici in tempo reale e di avere informazioni più attendibili e qualitativamente migliori, non solo a fini conoscitivi del patrimonio edilizio scolastico, ma anche per una buona programmazione degli interventi.

3. L'Osservatorio per l'edilizia scolastica

La [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 159) ha attribuito all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, istituito presso il Ministero dalla [L. 23/1996](#) (art. 6), anche **compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi** in materia di edilizia scolastica, nonché di diffusione della cultura della sicurezza (che si sono aggiunti ai compiti di indirizzo e coordinamento delle attività di studio e ai compiti di supporto dei soggetti programmatori e attuatori degli interventi).

Ha, inoltre, disposto, che all'Osservatorio, su specifiche tematiche, è consentita la partecipazione anche delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

L'integrazione della composizione dell'Osservatorio e l'ampliamento delle funzioni ad esso attribuite sono stati disciplinati con [DM 762 del 30 settembre 2015](#).

Da ultimo, con l'[Accordo quadro](#) raggiunto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, le Parti hanno riconosciuto alla Struttura tecnica dell'Osservatorio il **coordinamento** e il **monitoraggio** delle azioni e degli **impegni** previsti nello stesso **Accordo**.

4. La Task Force Edilizia Scolastica

Nel 2014, l'**Agenzia per la coesione territoriale** ha avviato un'attività di **presidio ed affiancamento agli enti locali** beneficiari di risorse destinate all'edilizia scolastica ed ha a tal fine istituito una specifica Task Force Edilizia Scolastica (**TFES**) con il compito di accelerare l'attuazione degli interventi e garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate a tre regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania e Sicilia).

Successivamente, il progetto è stato esteso ad altre regioni ed è stato siglato, in particolare, il 21 giugno 2016, un [protocollo di intesa](#), rinnovato fino al 31 dicembre 2023 con [protocollo di intesa](#) del 18 marzo 2020. [Qui](#) la Relazione sulle attività e sui risultati della Task Force Edilizia Scolastica aggiornata al 31 dicembre 2019, [resa disponibile il 4 giugno 2020](#).

In argomento, l'[Accordo quadro](#) raggiunto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018 ha previsto che le Parti, per le attività di cui allo stesso Accordo e, in particolare, per l'implementazione dei dati dell'edilizia scolastica, potevano **avvalersi della medesima Task Force**.

Focus

[La rete scolastica e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/la_rete_scolastica_e_il_dimensionamento_delle_istituzioni_scolastiche_1.html

Le principali linee di finanziamento per l'edilizia scolastica

1. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica

Il **Fondo unico per l'edilizia scolastica** è stato istituito nello stato di previsione dell'allora MIUR dal [D.L. 179/2012](#) (L. 221/2012: art. 11, co. 4-*sexies*). In base alla norma istitutiva, nel Fondo devono confluire tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Di fatto, le linee di finanziamento sono numerose e fanno capo anche ad altri Ministeri.

In seguito, il [D.L. 124/2019](#) (L. 157/2019: art. 58-*octies*) ha previsto l'istituzione di un'**apposita sezione** del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le cui risorse - pari a €5 mln per il 2019 e a **€10 mln annui dal 2020 al 2025** - sono destinate a finanziare le **esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici**, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate ai sensi dell'[Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274](#) (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20-*bis* del [D.L. 8/2017](#) (L. 45/2017) (per le zone 1 e 2) (*v. par. Gli interventi per gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici*).

Le **disposizioni attuative**, incluse le modalità di accesso alle risorse e le priorità degli interventi, devono essere stabilite con **decreto** del Ministro dell'istruzione che sarebbe dovuto essere emanato **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il decreto non è finora intervenuto. Nel frattempo, però, le risorse relative agli anni **2019-2021** sono state destinate dal [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 32-*bis*, co. 3) agli enti locali per la realizzazione, a seguito dell'**emergenza da COVID-19**, di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione, al fine di garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'a.s. 2020/2021.

A sua volta, il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 232, co. 8), per supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento, per l'avvio dell'a.s. 2020/2021, degli ambienti e delle aule per il contenimento del contagio relativo al medesimo COVID-19, ha destinato al "**fondo per le emergenze** di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica", **€30 mln** per il 2020.

Si tratta del **piano di gestione n. 11**, nel quale, come si evince dalla rubrica dello stesso piano, sono allocate risorse provenienti dalla ripartizione del Fondo infrastrutture, di cui alla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017: art. 1, co. 1072. V. *infra*).

Per il riparto dei 30 milioni di euro è stato adottato il [DM 77 del 29 luglio 2020](#). [Qui](#) la tabella con la ripartizione

tra province, città metropolitane e comuni.

Nel prosieguo, , la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 811) ha incrementato di **€ 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023** le risorse destinate al medesimo "fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica".

Successivamente, il [D.L. 73/2021](#) (L. 106/2021):

- modificando l'art. 32, co. 7-*bis*, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020), ha incrementato di **€ 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021** il Fondo unico per l'edilizia scolastica, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (art. 58-*bis*) (*più ampiamente, v. infra, par. Gli interventi per gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici*);
- ha **incrementato** il medesimo Fondo unico di **€ 150 mln per il 2021** (art. 77, co. 4);
- ha previsto una **riduzione** delle risorse del medesimo Fondo unico pari ad **€ 50 mln per ciascuno degli anni 2024 -2026** e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, ad **€ 10 mln per il 2027** (art. 77, co. 10, lett. d).

Il Fondo, in un primo momento allocato sul cap. 7105, è ora allocato sul **cap. 8105**. Le risorse per il 2021 in base al [disegno di legge di assestamento](#), sono pari a **€ 532,3 mln**.

2. Il Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia"

La L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#) : art. 1, co. 59-61) ha istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** il Fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia", con una dotazione di **€ 100 mln annui dal 2021 al 2023** ed **€ 200 mln annui dal 2024 al 2034**. Il Fondo è destinato a finanziare interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, con priorità per quelli localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.

Per la realizzazione degli interventi, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione.

Con [DPCM 30 dicembre 2020](#), adottato di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono state definite, in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio **2021-2025**, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo, i **criteri di riparto** e le modalità di utilizzo delle risorse, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

In particolare, il DPCM ha destinato, per quanto qui più interessa:

- agli **asili nido**, € 40 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 ed € 80 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui € 24 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 ed € 48 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore di progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia;

- alle **scuole dell'infanzia**, € 25 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 ed € 50 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui € 15 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 ed € 30 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore progetti destinati a strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e di progetti destinati a strutture localizzate nelle periferie urbane presentati dai comuni capoluoghi di provincia;

- al finanziamento di progetti volti alla **riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati**, € 140 mln, di cui € 20 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 ed € 40 mln per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Ha, infine, disposto che per il quinquennio 2026-2030 e per il quadriennio 2031-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro 6 mesi precedenti il periodo di riferimento, sono applicate le sue disposizioni.

Nel prosieguo, con [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione 22 marzo 2021](#) è stato approvato l'avviso concernente termini, modello di domanda e modalità operative per la presentazione della richiesta di contributo per il quinquennio 2021-2025.

Con [D.D. 30 luglio 2021](#) sono state approvate le graduatorie ([qui](#) l'allegato 1; [qui](#) l'allegato 2; [qui](#) l'allegato 3).

Con [comunicato](#) del 5 agosto 2021 il Ministero dell'istruzione ha reso noto che sono stati finanziati **453 progetti** e che il 54,4% delle risorse è destinato al Sud. le candidature degli enti locali hanno riguardato per il 51,7% le scuole dell'infanzia, per il 23,9% gli asili nido, per il 6,5% la riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati.

Per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti, la stessa [L. 160/2019](#) ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una **Cabina di regia** presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e composta – a seguito delle modifiche apportate dal [D.L. 121/2021](#) (art. 14) da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero (ora) dell'istruzione, dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione e del (ora) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata.

3. Il Fondo infrastrutture

La L. di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 140), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, **fino al 2032**, un nuovo Fondo per il finanziamento di **investimenti** e lo **sviluppo infrastrutturale** del Paese, ha inserito fra le finalità dello stesso gli interventi in materia di **edilizia pubblica, compresa quella scolastica** e di prevenzione del rischio sismico.

In seguito, il [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 25, co. 1) - inserendo l'art. 140-*ter* nell'art. 1 della L. 232/2016 - ha disposto che una specifica quota del Fondo, per un importo pari a € 64 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018, € 80 mln per il 2019 ed **€ 44,1 mln per il 2020** doveva essere attribuita dal (allora) MIUR alle **province** e alle **città metropolitane** per il finanziamento degli interventi in materia di **edilizia scolastica** (contestualmente riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo). Tali risorse potevano essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. Le province e le città metropolitane dovevano certificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione e al MEF. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Inoltre, ha disposto (art. 25, co. 2-*bis*) un incremento di € 15 mln per il 2017 delle risorse destinate a province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica.

In attuazione dell' [art. 1, co. 140, della L. 232/2016](#), il [DPCM 21 luglio 2017](#) ha dunque previsto che al Ministero sono attribuite risorse, per quanto qui interessa, per interventi di **edilizia pubblica, compresa quella scolastica** (€ 48,2 mln nel 2017, € 103,7 mln nel 2018, € 133,7 mln nel 2019, **€ 55,9 mln dal 2020 al 2032**) e di **prevenzione del rischio sismico** (€ 242,7 mln nel 2017, € 271,0 mln nel 2018, € 259,0 mln nel 2019, **€ 200 mln dal 2020 al 2032**).

La ripartizione tra le regioni delle risorse assegnate al Ministero con il [DPCM 21 luglio 2017](#), per un importo complessivo pari ad **€ 1.058.255.963** per il triennio 2017-2019, è stata operata con [DM 929/2017](#). Con successivo [DM 1007/2017](#) le stesse sono state assegnate agli enti locali. ([qui](#) un comunicato di rettifica). In seguito, con [nota 26566 dell'8 ottobre 2018](#), il Ministero ha emanato **linee guida** per consentire l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle liquidazioni degli interventi sulla base degli stati di avanzamento, prevedendo, in particolare, che il termine per procedere all'aggiudicazione era di 18 mesi dalla data di pubblicazione del [DM 1007/2017](#) nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, era fissato al 19 agosto 2019.

Con [DM 471 del 13 giugno 2019](#) (qui l' [allegato A](#); qui l' [allegato B](#)) il **termine per l'aggiudicazione** è stato poi prorogato - a seguito delle difficoltà incontrate da numerosi enti locali nello sviluppo delle progettazioni - al 31 marzo 2020. Contestualmente, sono stati **modificati alcuni piani regionali**, fermo restando l'importo già assegnato a ciascuna regione.

Ancora dopo, il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2020 con [DM 174 del 10 marzo 2020](#), a seguito della richiesta di alcuni enti locali di poter modificare il progetto da intervento di adeguamento sismico di un edificio esistente a nuova costruzione, in quanto soluzione tecnica più conveniente e in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza.

Da ultimo, con [DM 158 dell'11 novembre 2020](#), il termine è stato ulteriormente prorogato al **31 gennaio 2021**.

Le risorse destinate dal [D.L. 50/2017](#) a province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, pari complessivamente a **€ 321,1 mln** (€ 79 mln per il 2017, € 118 mln per il 2018, € 80 mln per il 2019 ed € 44,1 mln per il 2020), sono state invece ripartite con [DM 607/2017](#). Con successiva [nota 1562 del 12 febbraio 2018](#) il Ministero ha, poi, inviato a province e città metropolitane le **linee guida** per l'accesso al finanziamento, prevedendo, in particolare, che il **termine per procedere all'aggiudicazione** era di 18 mesi dalla data di pubblicazione del [DM 607/2017](#) nella Gazzetta ufficiale e, dunque, era fissato al 13 maggio 2019.

Rettifiche degli interventi di cui agli elenchi allegati al [DM 607/2017](#) sono poi state apportate con il [DM 376 del 9 maggio 2018](#). Il termine per l'aggiudicazione dei lavori è stato prorogato, da ultimo, al **31 ottobre 2020**, con [DM 191/2020](#).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

Il 27 maggio 2021 il Ministro dell'istruzione ha trasmesso alla Camera la [relazione](#) concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza finanziati, fra l'altro, con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, co. 140, della L. 232/2016 aggiornata al 30 aprile 2021 (Doc. CCXL, n. 7).

Successivamente, la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 1072), rifinanziando il Fondo **fino al 2033**, ha confermato l'inclusione dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, e della prevenzione del rischio sismico nei settori di spesa fra cui ripartire le risorse.

In seguito, è intervenuta la [sentenza 74/2018](#), con la quale la Corte costituzionale - ricordato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, lo Stato può attribuire al livello centrale una funzione amministrativa e allo stesso tempo regolarne l'esercizio con propria legge, anche in materie di competenza regionale, a condizione che sia assicurato il coinvolgimento del livello di governo territoriale – ha disposto che [l'art. 1, co. 140, della L. 232/2016](#), che disciplina finanziamenti gestiti unilateralmente dallo Stato, è **illegittimo nella parte in cui non richiede un'intesa con gli enti territoriali in relazione a DPCM riguardanti settori di spesa in materie di competenza regionale**, quali - per quanto qui interessa - quelli relativi a edilizia pubblica compresa quella scolastica, e prevenzione del rischio sismico.

La Corte ha evidenziato, inoltre, che il carattere plurisettoriale del fondo e il contenuto sostanzialmente indeterminato del co. 140 rendono difficile valutare l'impatto che la pronuncia può avere sui diritti costituzionali delle persone, come è confermato dal [DPCM 21 luglio 2017](#) che si limita a ripartire le risorse per settori e per Ministeri, senza individuare gli specifici interventi da finanziare. Ricordato, dunque che, nel censurare previsioni istitutive di fondi statali settoriali, la Corte ha fatto talora salvi i procedimenti di spesa in corso, per evitare il pregiudizio di diritti costituzionali, ha concluso che "poiché anche il comma 140 interviene in diversi settori e su diversi tipi di investimenti che possono variamente incidere su diritti costituzionali delle persone (si pensi per esempio agli interventi antisismici nelle scuole o all'eliminazione delle barriere architettoniche), [...] la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nei termini indicati, della previsione in esso contenuta non produce effetti sui procedimenti in corso, qualora questi riguardino detti diritti".

Successivamente, il [D.L. 91/2018](#) ([L. 108/2018](#): art. 13, co. 01) ha previsto che resta fermo che i decreti di utilizzo del Fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza Stato-regioni. Per gli interventi rientranti nelle stesse materie individuati con i decreti adottati prima del 18 aprile 2018, l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti.

Ha, altresì, previsto che restavano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 74/2018.

Al riguardo, con la sottoscrizione dell' [Accordo quadro](#) raggiunto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018, le Parti hanno espresso anche intesa (*ex post*) sul DM 929/2017, allegato allo stesso Accordo.

Il riparto delle risorse previste dalla [L. 205/2017](#) è stato operato con [DPCM 28 novembre 2018](#). In particolare, complessivi **€ 1.843,6 mln dal 2018 al 2033** (di cui € 61,4 mln nel 2018, € 49,3 mln nel 2019, € 63,0 mln nel 2020 e € 20,2 mln nel 2021) sono stati destinati all'allora MIUR per interventi di **edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria** e di **prevenzione del rischio sismico**.

In attuazione, sono finora intervenuti:

- il [DM 13 febbraio 2019, n. 101](#), che ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi **€ 114.160.000,00, per le annualità dal 2019 al 2022**, finalizzati all'adeguamento alla **normativa antincendio** degli edifici scolastici ([qui](#) l'elenco degli istituti scolastici beneficiari).

I piani delle regioni Marche, Piemonte, Puglia e Sicilia previsti dal DM 101/2019 sono stati in seguito modificati, senza variazioni ai massimali assegnati alle stesse regioni, con [DM 30 luglio 2019, n. 682](#).

Da ultimo, con [DM 52 del 30 giugno 2020](#) il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori autorizzati con DM 101/2019, che era di 12 mesi dallo stesso DM, è stato prorogato al **31 luglio 2020**.

- il [DM 11 febbraio 2019, n. 94](#), che ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi **€ 50 mln, per l'annualità 2018**, per interventi per la messa in sicurezza e/o nuova costruzione di edifici scolastici da destinare a **palestre e/o**

strutture sportive.

Gli interventi relativi alle regioni Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia sono stati in seguito modificati, senza variazioni ai massimali assegnati alle stesse regioni, con [DM 18 luglio 2019, n. 674](#). Da ultimo, con [DM 158 dell'11 novembre 2020](#), il termine per l'aggiudicazione dei lavori è stato prorogato al **31 gennaio 2021**;

- il [DM 10 marzo 2020, n. 175](#), che, vista la disponibilità di **€ 510 mln** per gli **anni dal 2020 al 2024** per interventi di edilizia scolastica inclusi nella programmazione triennale 2018-2020, ha assegnato € 420.907.035,62, specificando che la somma residua - pari ad € 89.092.964,38 - sarebbe stata assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore dei piani di interventi delle regioni non autorizzate in quanto necessari approfondimenti istruttori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stato stabilito in 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto nella GU per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e in 18 mesi per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 35 del d.lgs. 50/2016). Ulteriori tranche delle risorse - pari, rispettivamente, ad € 48.301.363,46 e ad € 44.321.350,45 - sono state assegnate con [DM 9 giugno 2020, n. 28](#) e [DM 14 dell'11 gennaio 2021](#). Quest'ultimo ha anche operato la rettifica del piano della regione Marche autorizzato con il DM 175/2020.

Ulteriore parte delle risorse assegnate con il DPCM 28 novembre 2018, pari ad **€ 20 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023**, è stata destinata dalla L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 263 e 264) al **piano nazionale per l'efficientamento energetico** delle scuole (v. apposito paragrafo).

La stessa L. di bilancio (art. 1, co. 258) ha destinato ulteriori **€ 10 mln** delle stesse risorse alla **mesa in sicurezza** degli edifici scolastici per l'annualità **2023**.

4. I Fondi investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#), art. 1, co. 95, 96 e 98) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, disponendo che al suo riparto si doveva provvedere con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, **sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza**.

In attuazione, è intervenuto il [DPCM 11 giugno 2019](#) che ha assegnato all'allora MIUR **€ 4 mld dal 2019 al 2033** (di cui, € 102 mln nel 2019, € 144 mln nel 2020, € 209 mln nel 2021, e 290 mln nel 2022, € 300 mln annui dal 2023 al 2027, € 295 mln annui dal 2028 al 2030 e € 290 annui dal 2031 al 2033).

Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019-2021 sono state apportate con [DM 4 ottobre 2019](#), che ha destinato al Fondo unico per l'edilizia scolastica, per **interventi di messa in sicurezza e adeguamento antincendio**, € 30 mln per il 2019, € 40 mln per il 2020 e € 63 per il 2021.

Per l'utilizzo di parte di tali risorse, v. infra, par. *Il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole*.

Il 27 maggio 2021 il Ministro dell'istruzione ha trasmesso alla Camera la [relazione](#) concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza finanziati, fra l'altro, con le risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 95, della L. 145/2018, aggiornata al 30 aprile 2021 (Doc. CCXL, n. 7).

Un **ulteriore Fondo** finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con caratteristiche analoghe a quelle illustrate, è stato previsto dalla L. di bilancio 2020. Il Fondo deve essere ripartito con uno o più DPCM (che sarebbero dovuti essere adottati entro il 15 febbraio 2020), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di **programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza** ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 14-15, 24-25, 27).

In attuazione, con [DPCM 23 dicembre 2020](#) sono stati assegnati al Ministero dell'istruzione complessivi **€ 2.300,6 mln** per il periodo **2020-2034**.

Al riguardo, nella [seduta della VII Commissione della Camera dell'8 settembre 2020](#), ai fini dell'espressione dei rilievi alla V Commissione sullo schema di DPCM ([AG 188](#)), il relatore aveva fatto presente che, "sulla base dei chiarimenti inviati dal Ministero dell'istruzione, le proposte per cui è stato chiesto il finanziamento riguardano programmi di investimento relativi all'edilizia scolastica e alla realizzazione di laboratori e ambienti per la didattica digitale per le scuole. Si tratta di progetti coerenti con il dettato normativo, che prevede i requisiti dell'innovazione tecnologica, dell'effettiva cantierabilità e della mitigazione del rischio sismico. In sintesi, i due programmi riguardano l'uno la **sicurezza degli edifici scolastici**, per un importo complessivo in erogazione diretta di **euro 2.209,5 milioni dal 2021 al 2030**; e l'altro un piano per la **realizzazione di laboratori digitali** nelle scuole, per un importo in erogazione diretta di **euro 91,1 milioni dal 2020 al 2030**".

5. I c.d. mutui BEI

Il [D.L. 86/2018](#) ([L. 97/2018](#): art. 4, co. 3-*quinquies*) ha esteso la possibilità, per le regioni, prevista dal [D.L. 104/2013](#) ([L. 128/2013](#): art. 10), di stipulare i **mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato**, con (fra gli altri) la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, anche per gli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2015-2017.

Inoltre, ha **eliminato il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** nella procedura di autorizzazione alle regioni alla medesima stipula e di definizione della disciplina attuativa.

A sua volta, l'[Accordo quadro](#) raggiunto in sede di Conferenza unificata il 6 settembre 2018 ha disposto che nel triennio 2018-2020 dovevano essere ripartite secondo i criteri da esso previsti (v. par. La programmazione unica triennale) anche le risorse previste come attivabili in materia di edilizia scolastica in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi autorizzati ai sensi dell'[art. 10 del D.L. 104/2013](#).

Il [D.L. 104/2013](#) ([L. 128/2013](#): art. 10) – come modificato, per quanto qui più interessa, dalla [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 176) – ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché di favorire la **costruzione di nuovi edifici scolastici** pubblici e la realizzazione di **palestre** nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le **regioni** interessate potevano essere autorizzate dal MIUR, d'intesa con il MIT, a stipulare **mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato**, con la BEI, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del [d.lgs. 385/1993](#).

A tal fine, ha disposto lo stanziamento di contributi pluriennali per € 40 mln per il 2015 e per € 50 mln annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016. Le risorse sono state appostate sul cap. 7106 dello stato di previsione del MIUR.

La tabella E della L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#)) ha, poi, disposto un **rifinanziamento** per € 50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 ed € 1.500 mln dal 2019.

Successivamente, la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#)), operando un **rifinanziamento** direttamente nella sez. II, ha appostato sul cap. 7106 € 220 mln per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

Le modalità attuative sono state stabilite, per il **triennio 2015-2017**, con il già citato [D.l. 23 gennaio 2015](#) e, per il **triennio 2018-2020**, con il già citato [D.l. 3 gennaio 2018](#).

Da ultimo, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 232, co. 1), modificando l'art. 10 del [D.L. 104/2013](#), ha previsto che eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica, compresa l'assegnazione delle eventuali economie, sono disposte – qualora restino invariati le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali e i piani di erogazione già autorizzati a favore delle singole regioni – con decreto del Ministro dell'istruzione, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Inoltre, ha previsto (art. 232, co. 2) che è ammessa l'**anticipazione del 20%** del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dello stesso art. 10 nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

6. Le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio

Il [D.L. 86/2018](#) ([L. 97/2018](#): art. 4, co. 3-*quater*) ha disposto che, **dal 2018**, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio (art. 32-*bis* del [D.L. 269/2003-L. 326/2003](#)) specificatamente destinate dalla [L. 244/2007](#) (art. 2, co. 276) ad interventi di **adeguamento strutturale ed antisismico** delle scuole, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico – pari a **€ 20 mln annui** a decorrere **dal 2008** – sono **ripartite secondo i criteri della programmazione triennale** nazionale degli interventi di edilizia scolastica.

Si è, così, superata la previsione della [L. 107/2015](#) (art. 1, co. 160), in base alla quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi in questione dovevano essere definiti con apposito DPCM, su proposta del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le risorse relative al quadriennio 2018-2021 – pari a complessivi € 80 mln - sono state ripartite con [DM 93 dell'11 febbraio 2019](#).

7. L'otto per mille dell'IRPEF

Il [D.L. 124/2019](#) ([L. 157/2019](#): art. 46- *bis*) ha **modificato la disciplina per il riparto** della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF da destinare a interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica.

La destinazione dell' **8 per mille del gettito IRPEF** agli interventi in materia di edilizia scolastica è stata prevista dalla L. di stabilità 2014 ([L. 147/2013](#): art. 1, co. 206).

In attuazione, è intervenuto il [DPR 172/2014](#), che ha modificato il **regolamento** di cui al [DPR 76/1998](#).

In particolare, è stato introdotto uno specifico **criterio di riparto geografico**, in base al quale le risorse attribuite all'edilizia scolastica sono divise in **tre parti di pari importo** in relazione alle aree geografiche del Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), del Centro e Isole (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna), e del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

Le risorse sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Con [DM 1021 dell'11 novembre 2019](#) sono state individuate le seguenti tipologie di interventi urgenti:

- a) interventi conseguenti a episodi di crollo di solai e controsoffitti;
- b) interventi urgenti a seguito di eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili;
- c) interventi necessari per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente;
- d) interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell'attività didattica.

8. Contributi a province e comuni

La L. di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 889) ha previsto l'attribuzione alle **province delle regioni a statuto ordinario** di un contributo di **€ 250 mln annui** per gli anni **dal 2019 al 2033** per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di scuole (e di strade).

Il contributo doveva essere ripartito, con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri:

- il 50% tra le province che presentavano una diminuzione della spesa per la manutenzione di scuole (e strade) nel 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;
- il restante 50% in proporzione all'incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell'imposta RC auto, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.

In attuazione è intervenuto il [D.I. 4 marzo 2019](#)

Inoltre, ha previsto (art. 1, co. 107) l'attribuzione ai **comuni**, per il **2019**, con decreto del Ministero dell'interno, di contributi destinati, fra l'altro, ad investimenti per la **messa in sicurezza di scuole**, nel limite complessivo di € 400 mln. In particolare, ha previsto che i contributi dovevano essere assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di € 40.000 ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di € 50.000 ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di € 70.000 ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di € 100.000.

I contributi sono stati ripartiti con [DD 10 gennaio 2019](#). [Qui](#) l'allegato.

Successivamente, il [D.L. 34/2019](#) (L. 58/2019: art. 30, co. 14-ter) ha autorizzato, a decorrere dal 2020, l'avvio di un **programma pluriennale** per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, co. 107, della L. 145/2018, destinato ai **comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti**.

Al riguardo, ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, si procede al riparto delle disponibilità finanziarie tra i comuni in questione, assegnando a ciascun comune un **contributo di pari importo**. Per l'utilizzo dei contributi, ha fissato alcuni termini procedurali.

Per il 2020 il riparto è stato disposto con [DM 14 gennaio 2020](#) che, sulla base dell'effettiva disponibilità finanziaria, ha assegnato, a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, l'importo di € 11.597,90 [Qui](#) l'allegato.

Nel prosieguo, il [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 114) ha prorogato i termini procedurali in questione, limitatamente al 2020.

Per il 2021, il riparto è stato disposto con [DM 29 gennaio 2021](#) che, sulla base dell'effettiva disponibilità finanziaria, ha assegnato a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, € 81.300,81. [Qui](#) l'allegato.

Più di recente, la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#)) ha previsto:

- la destinazione ai **comuni** di contributi per gli anni **dal 2020 al 2024**, nel limite complessivo di € 500 milioni annui, finalizzati anche a interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole (art. 1, co. 29, lett. b), e fino al co. 37);
- la destinazione agli **enti locali** (dunque, comuni e province) di contributi per gli anni **dal 2020 al 2034**, nel limite di € 85 mln per il 2020, € 128 mln per il 2021, € 170 mln per il 2022 ed € 200 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi finalizzati anche a messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole (art. 1, co. 51-58).

Le modalità di certificazione per l'assegnazione del contributo relativo al 2020 sono state approvate con [D.D. 31 dicembre 2019](#).

Il contributo è stato assegnato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 31 agosto 2020.

Successivamente, il [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 45) ha incrementato tali risorse di € 300 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzando l'incremento allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020.

In attuazione, è intervenuto il [D.D. 7 dicembre 2020](#).

Inoltre, il [D.L. 104/2020](#) (art. 48) ha **rimodulato** l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per finanziare (originariamente) interventi di **manutenzione straordinaria** e di **incremento dell'efficienza energetica** delle **scuole di province e città metropolitane** - in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 - e ha destinato la stessa autorizzazione di spesa anche alle **scuole degli enti di decentramento regionale** (presenti in Friuli Venezia Giulia). In particolare, modificando ulteriormente l'art. 1, co. 63, della L. 160/2019 (già modificato, insieme con il co. 64, dal [D.L. 162/2019](#) -L. 8/2020: art. 38-bis, co. 3, lett. b) e c)) ha destinato alle finalità indicate € 90 mln per il 2020, € 215 mln per il 2021, € 625 mln per il 2022, € 525 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € 225 mln per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Ha, altresì, previsto che le **maggiori risorse** disponibili per gli anni dal 2021 al 2024 sono **ripartite** tra gli enti beneficiari con **decreto** del Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il DPCM di cui all'art. 1, co. 64, della L. 160/2019.

Da ultimo, la L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#) : art. 1, co. 810) – modificando ulteriormente la L. di bilancio 2019 (L. 160/2019: art. 1, co. 63) - ha previsto la possibilità di utilizzare le risorse anche per interventi di **messa in sicurezza**, di **nuova costruzione** e di **cablaggio interno** degli edifici scolastici.

Il [DPCM 7 luglio 2020](#) (che, ovviamente, non tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 104/2020) è stato pubblicato nella GU del 28 agosto 2020. In base all'art. 2, le risorse sono assegnate sulla base dei seguenti criteri utilizzati in pari misura e ponderazione: a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia e città metropolitana, nella misura del 50%; b) numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per scuole secondarie di secondo grado presenti nelle province e città metropolitane, nella misura del 50%. Entro i 40 giorni successivi all'adozione del decreto interministeriale che individua gli importi spettanti, le province e le città metropolitane devono presentare al Ministero dell'istruzione

l'elenco degli interventi che intendono realizzare nei limiti delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente: a) nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020; b) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2; c) nell'ambito degli interventi resisi necessari a seguito delle indagini su solai e controsoffitti; d) nell'ambito di ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri. L' **elenco** degli **interventi** deve essere approvato con **decreto del Ministro dell'istruzione**. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuati i termini di aggiudicazione dei relativi interventi.

Con [D.I. MI-MEF 129 del 1 ottobre 2020](#) è stata ripartita la somma complessiva pari ad **€ 855 mln** per gli anni dal 2020 al 2024, a valere sul cap. 8105 – piano di gestione 15 ([qui](#) l'allegato) Lo stesso D.I. ha previsto l'intervento di un successivo decreto del Ministero dell'istruzione per il riparto delle maggiori risorse stanziare per le annualità dal 2021 al 2024 dall'art. 48, co. 1, del D.L. 104/2020.

In attuazione di quanto previsto dal D.I. 129/2020, all'esito della presentazione delle proposte di intervento inviate da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, con [DM 13 dell'8 gennaio 2021](#) sono stati assegnati € 835.218.467,15. [Qui](#) l'allegato A. Il decreto fa presente che la somma residua, pari a € 19.781.532,85, sarà assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi individuati dagli stessi soggetti.

Successivamente, con [DM 62 del 10 marzo 2021](#) sono stati ripartiti **€ 1.125.000.000** (di cui € 125.000.000 per il 2021, € 400.000.000 per il 2022 ed € 300.000.000 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, di cui all'art. 48, co. 1, del D.L. 104/2020 ([qui](#) l'allegato).

Da ultimo, all'esito della presentazione delle proposte di intervento inviate da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, con [DM 217 del 15 luglio 2021](#) sono stati assegnati € 1.120.253.066,24. [Qui](#) l'allegato. Il decreto fa presente che la somma residua, pari ad € 4.746.933,76 sarà assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi individuati dagli stessi soggetti.

9. Le risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) (PNRR) destina ad interventi di edilizia scolastica, per il periodo 2021-2026, complessivi € 9.600 mln. In particolare:

- **€ 4.600 mln**, attribuiti a fondo perduto (di cui: 2021: 650; 2022: 650; 2023: 1.250; 2024: 1.000; 2025: 750; 2026: 300), sono destinati al **Piano per asili nido e scuole dell'infanzia** e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (M4C1-I 1.1-9,18).

L'intervento è gestito dal Ministero dell'istruzione, in collaborazione con il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'interno, ed è realizzato mediante coinvolgimento diretto dei comuni.

I traguardi sono i seguenti: T2-2023: Aggiudicazione dei contratti di lavoro e distribuzione territoriale degli interventi; T4-2025: Creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni);

- **€ 300 mln**, attribuiti a fondo perduto (di cui: 2021: 60; 2022: 51; 2023: 51; 2024: 51; 2025: 51; 2026: 36) sono destinati alla costruzione o all'adeguamento strutturale di edifici da destinare a **palestre o strutture sportive annesse alle scuole** (M4C1-I 1.3-8,22).

Il piano è gestito dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con il Dipartimento per lo sport ed è attuato, quanto alla costruzione e riqualificazione delle palestre, direttamente dagli enti locali proprietari dei relativi edifici, sulla base di linee guida e di un Comitato nazionale che possa garantire la qualità tecnica dei progetti. I traguardi sono i seguenti: T1-2024: Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nei termini definiti con decreto del Ministero dell'istruzione a seguito di procedura di appalto pubblico; T2-2026: Almeno 230.400 m² realizzati o riqualificati da utilizzare come palestre o strutture sportive annesse alle scuole;

- **€ 3.900 mln**, attribuiti a fondo perduto (di cui: 2021: 700; 2022: 735; 2023: 1.380; 2024: 575; 2025: 330; 2026: 180), a cui si aggiungono **€ 50 mln REACT-EU**, sono destinati ad un **Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica** (M4C1-I 3.3-26).

Entro T2-2026 si prevede di ristrutturare almeno 2.784.000 mq di edifici scolastici, pari a circa 2.100 edifici scolastici;

- **€ 800 mln**, attribuiti a titolo di prestito (di cui: 2021: 70; 2022: 70; 2023: 70; 2024: 210; 2025: 210; 2026: 170) sono destinati alla **costruzione di nuove scuole** mediante la sostituzione di edifici (M2C3-I 1.1-5-6).

Le procedure di attuazione includono, tra l'altro: emanazione di un atto ministeriale che definisce gli interventi per la costruzione di nuove scuole ammissibili al finanziamento; aggiudicazione di appalti relativi a lavori su interventi ammissibili al finanziamento formalizzati dagli enti locali con atto pubblico; fase di avvio dei lavori; conclusione dei lavori; fase di collaudo. I traguardi sono i seguenti: T3-2023: Notifica dell'aggiudicazione delle gare per la sostituzione di edifici scolastici; T1-2026: Completamento della costruzione delle nuove scuole.

I più recenti interventi in materia di edilizia scolastica

1. Semplificazione di procedure

La L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#) : art. 1, co. 259) ha previsto che, per **accelerare la progettazione** di edifici scolastici, per il periodo **2020-2023** gli incarichi di progettazione e connessi sono affidati secondo le procedure di **affidamento diretto** previste dal codice dei contratti pubblici, fino alle soglie comunitarie previste per le forniture e i servizi.

Inoltre, ha previsto (art. 1, co. 260) che i **pareri**, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro **30 giorni** dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.

Successivamente, il [D.L. 34/2020](#) (art. 232, co. 5-7) ha previsto che, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia **durante la fase di sospensione delle attività didattiche** a seguito dell'emergenza da COVID-19, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i **concerti** e i **pareri** delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro **10 giorni** dalla richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei 3 giorni successivi una **conferenza di servizi** che si conclude entro 7 giorni. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

Inoltre, al fine di **semplificare le procedure di pagamento** a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da COVID-19, ha autorizzato gli enti locali, per tutta la durata dell'emergenza, a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto (art. 232, co. 4).

L'efficacia di tali previsioni è stata prorogata, da ultimo, **fino al 31 dicembre 2021**, dal [D.L. 105/2021](#) (L. 126/2021: numero 17 dell'allegato A, in combinato disposto con l'articolo 6).

Inoltre:

- il [D.L. 76/2020](#) (L. 120/2020: artt. 1 e 2), ha introdotto **procedure derogatorie** per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sotto e sopra soglia**, qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato **entro il 31 dicembre 2021**;
- il [D.L. 183/2020](#) (art. 13, co. 1), intervenendo su quanto disposto dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 207) ha prorogato (dal 30 giugno 2021) al **31 dicembre 2021** la possibilità per le stazioni appaltanti di **elevare al 30%**, per determinate fattispecie, l'importo dell'**anticipazione** prevista dal Codice dei contratti pubblici a favore dell'appaltatore (art. 35, co. 18, d.lgs. 50/2016);
- Il [D.L. 77/2021](#) (L. 108/2021: art. 55) ha previsto che per gli **interventi** di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo **da**

realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1) il Ministero dell'istruzione predispone **linee guida tecniche** suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, con le quali individua anche i **termini** che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia (co. 1, lett. a), n. 1);

2) in caso di **inerzia** degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 (co. 1, lett. a), n. 2);

3) **fino al 31 dicembre 2026, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano con i poteri dei commissari straordinari** previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, co. 2 e 3, del D.L. 32/2019 (L. 55/2019) (si è così ulteriormente differito il termine fissato dall'art. 7-ter del D.L. 22/2020, già prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, co. 812, della L. 178/2020) (co. 1, lett. a), n. 3);

4) gli **enti locali** che si trovano in **esercizio provvisorio** di bilancio sono **autorizzati**, per le annualità **dal 2021 al 2026**, ad **iscrivere in bilancio i finanziamenti** concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante **apposita variazione**, in deroga a quanto previsto dall'art. 163 del d.lgs. 267/2000 e dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 (co. 1, lett. a), n. 4);

5) l'**autorizzazione per interventi su beni culturali** (art. 21, d.lgs. 42/2004) è resa dall'amministrazione competente entro 60 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del Soprintendente sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento (art. 146, co. 8, d.lgs. 42/2004) è reso entro 30 giorni (co. 1, lett. a), n. 5).

In argomento, con [comunicato stampa](#) del 28 aprile 2020 era stato reso noto che il Ministero dell'istruzione, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle risorse e fornire sostegno e liquidità a enti locali e imprese, aveva deciso di mantenere **sempre aperti gli applicativi informativi per la rendicontazione e per i pagamenti degli interventi di edilizia scolastica**.

Il comunicato sottolineava che "Si tratta di una novità: abitualmente gli enti locali hanno a disposizione tre finestre temporali durante l'anno per richiedere risorse, inserire procedure, rendicontare. La decisione è stata presa a margine della Cabina di regia per l'edilizia scolastica che si è tenuta la scorsa settimana, per dare la possibilità di sfruttare questo momento di sospensione delle attività didattiche per mettere in sicurezza le scuole e intervenire strutturalmente sugli edifici scolastici".

Da ultimo, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha **prorogato** (dal 31 dicembre 2021) fino al **31 marzo 2022** – nuovo termine dello stato di emergenza definito con l'art. 1 del [D.L. 221/2021](#) - l'efficacia delle disposizioni recanti **semplificazioni procedurali in materia di edilizia scolastica**, di cui all'art. 232, commi 4 e 5, del [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020) (art. 5, comma 1). Si ricorda, per completezza, che il medesimo decreto-legge ha **differito** (dal 31 dicembre 2021) al **31 dicembre 2022** il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, ultimo periodo, della [legge n. 205 del 2017](#) per l'erogazione delle somme residue di **mutui** concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per **interventi di edilizia universitaria** (art. 6, comma 3).

2. Interventi per le scuole innovative e i Poli per l'infanzia innovativi

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 203-205) ha previsto che l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, destina l'ulteriore somma di **€40 mln** per la costruzione delle **scuole innovative** di cui alla [L. 107/2015](#) in **comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** delle regioni **Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna**. Le iniziative devono essere avviate per le finalità di cui all'art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e, dunque, nelle **aree interne**.

Per la copertura degli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL è stata autorizzata una spesa di €0,3 mln per il 2022, €0,6 mln per il 2023 e €1,2 mln annui dal 2024

In attuazione, è intervenuto l' [avviso pubblico 18796 del 28 giugno 2021](#) ([qui](#) l'allegato) predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, che ha indicato il termine del 6 agosto 2021, alle ore 15, per l'invio delle domande.

Al riguardo, si ricorda che la **L. 107/2015** (art. 1, co. 153-158) ha previsto la realizzazione di **edifici scolastici innovativi** dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.

In particolare, a tal fine, ha previsto l'utilizzo delle risorse – pari a complessivi **€ 300 mln** nel triennio **2015-2017** – che, in base al **D.L. 69/2013** (L. 98/2013: art. 18, co. 8), l'**INAIL** avrebbe dovuto destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici. I canoni di locazione da corrispondere all'**INAIL** sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 3 mln per il 2016, € 6 mln per il 2017 ed € 9 mln annui a decorrere dal 2018.

Ha, altresì, previsto che con **decreto** dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovevano essere **ripartite le risorse** tra le **regioni** e individuati i **criteri** per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli **enti locali** proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

Con **altro decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, doveva essere indetto un **concorso** con procedura aperta avente ad oggetto **proposte progettuali** relative agli interventi individuati dalle regioni.

La ripartizione delle risorse – pari a € 300 mln – fra le regioni e la definizione dei criteri è stata operata con [DM 593 del 7 agosto 2015](#).

Con [DM 3 novembre 2015, n. 860](#) l'allora MIUR ha annunciato l'indizione, con decreto del competente direttore generale, del "**Concorso di idee** per la realizzazione di scuole innovative", fissando l'importo dei premi. Il concorso è stato bandito con [D.D. 7746 del 12 maggio 2016](#).

Successivamente:

- la L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#): art. 1, co. 717) ha disposto che l'**INAIL** doveva destinare alla realizzazione delle scuole innovative, **compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, ulteriori € 50 mln**. Anche in questo caso, i canoni di locazione da corrispondere all'**INAIL** sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2018;
- il 6 novembre 2017 sono stati proclamati i **vincitori del concorso di idee**;
- il [d.lgs. 65/2017](#) (art. 3, co. 4-8), nell'istituire i Poli per l'infanzia – destinati ad accogliere, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6 anni –, ha previsto la destinazione di fondi **INAIL**, fino ad un massimo di **€ 150 mln** per il **triennio 2018-2020**, per la costruzione di edifici da destinare a **Poli per l'infanzia innovativi**. I canoni di locazione da corrispondere all'**INAIL** sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 4,5 mln annui a decorrere dal 2019.

La relativa disciplina era analoga, *mutatis mutandis*, a quella prevista dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 153-158). In tal caso, però, le regioni dovevano (originariamente) selezionare da 1 a 3 interventi.

Le risorse sono state ripartite tra le regioni con [DM 637 del 23 agosto 2017](#):

- la L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 677 e 678) ha disposto che, per la prosecuzione del programma di costruzione di scuole innovative di cui alla L. 107/2015 nelle **aree interne** del Paese, l'**INAIL** doveva destinare **€ 50 mln**. I canoni di locazione da corrispondere all'**INAIL** sono stati posti a carico dello Stato nella misura di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2019;
- il [D.L. 86/2018](#) ([L. 97/2018](#): art. 4, co. 3-ter) ha **soppresso, de futuro**, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare per la costruzione di scuole innovative, lo specifico **concorso** che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni;
- il [D.L. 109/2018](#) (L. 130/2018: art. 42-bis, co. 2, 3 e 4) ha autorizzato la spesa di **€ 9 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020** per la **progettazione** delle **scuole innovative** previste dalla L. 107/2015 ed **€ 4,5 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020** per la **progettazione** dei **Poli per l'infanzia innovativi** previsti dal d.lgs. 65/2017. Ha, altresì, disposto che le risorse destinate alla progettazione sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomutate dall'**INAIL** all'atto della quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.
Infine, ha eliminato (art. 42-bis, co. 5) la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1 a 3 interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero minimo e un numero massimo di interventi per regione;
- la L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 261 e 262), al fine di favorire il completamento delle scuole innovative previste dalla [L. 107/2015](#), ha previsto che le **eventuali economie non assegnate**,

nei limiti delle risorse di cui all'**art. 18, co. 8**, del **D.L. 69/2013** (**L. 98/2013**), possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, alla **costruzione** delle stesse scuole, nonché a **progetti finanziati solo parzialmente** con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa, ovvero a eventuali **progetti** di realizzazione di **Poli per l'infanzia** presenti in graduatoria e **non interamente finanziati**;

- il **D.L. 34/2020** (**L. 77/2020**: art. 232, co. 3) modificando l'**art. 1, co. 717, della L. 208/2015** –; ha disposto che le **somme** da esso previste **incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree** di loro proprietà in favore dell'INAIL sono destinate (solo) **prioritariamente** alla realizzazione delle **ulteriori fasi progettuali** finalizzate alla cantierizzazione, e ha introdotto fra le destinazioni delle stesse anche il **completamento dell'intervento** oggetto del concorso;
- il **D.L. 104/2020** (**L. 126/2020**: art. 32-*bis*, co. 1 e 2) istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo con una dotazione pari a € 3 mln per il 2020 e a € 6 mln per il 2021, destinato a facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e svolgimento dell'a.s. 2020/2021, ha disposto che ai relativi oneri si provvede, quanto a € 1,5 mln per il 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 717, della L. 208/2015, quanto a € 1,5 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 1, co. 678, della L. 205/2017 e, quanto a € 4,5 mln per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'art. 3, co. 4, del d.lgs. 65/2017.

Al riguardo, la **relazione tecnica aggiornata** faceva presente che si tratta di risorse disponibili. "Infatti, allo stato sono state avviate le procedure per l'individuazione e la stima delle aree di costruzione. Tuttavia, non è al momento stata conclusa questa fase preliminare e non sono state stipulate le relative convenzioni attuative con l'INAIL per disciplinare anche le modalità di corresponsione dei canoni una volta realizzate le scuole innovative e i poli per l'infanzia. Si evidenzia che le risorse in questione non saranno impegnate contabilmente negli anni 2020 e 2021 per mancanza della convenzione con l'INAIL, che costituisce il presupposto giuridico dell'impiego contabile.

[Qui](#) e [qui](#) le pagine dedicate sul sito del Ministero dell'istruzione.

Nello stesso filone, la L. di bilancio 2017 (**L. 232/2016**: art. 1, co. 85) ha previsto che l'**INAIL** doveva destinare **€ 100 mln** per la realizzazione di nuove strutture scolastiche e che con DPCM dovevano essere individuate le regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti. I canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono stati posti a carico delle regioni.

In attuazione, è intervenuto il **DPCM 27 ottobre 2017** che, in particolare, ha previsto tra i criteri di selezione la realizzazione di **scuole innovative** dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale ed antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio. La procedura, tuttavia, è stata disciplinata in termini differenti da quella prevista dall'art. 1, co. 153-158, della L. 107/2015.

Successivamente, però, con **sentenza 71/2018**, la Corte costituzionale ha dichiarato **costituzionalmente illegittimo il co. 85** citato nella parte in cui non ha previsto che il DPCM con il quale dovevano essere individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti, fosse adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La sentenza ha, poi, evidenziato che la particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l'inerenza dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari, imponevano, peraltro, che fosse garantita continuità nell'erogazione delle risorse finanziarie e che restassero, di conseguenza, «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti».

Da ultimo, il **D.L. 109/2018** (**L. 130/2018**: art. 42-*bis*, co. 1) ha previsto che l'intesa in Conferenza Stato-regioni per la realizzazione delle nuove strutture scolastiche può essere raggiunta ex post rispetto al DPCM attuativo già adottato, purché anteriormente all'avvio delle procedure di affidamento degli interventi.

3. Il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole

Il **D.L. 59/2019** (**L. 81/2019**: art. 4-*bis*) ha previsto la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, di un **piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio** degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, stabilendo che

all'attuazione del piano si doveva provvedere, nei limiti di € 25 mln per il 2019, € 25 mln per il 2020 ed € 48 mln per il 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il DPCM che ripartisce le risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese istituito dalla L. di bilancio 2019 ([L.145/2018](#): art. 1, co. 95 e 98: v. *ante*).

In attuazione, è stato adottato il [DM 29 novembre 2019, n.1111](#), che ha ripartito tra le regioni, per il triennio **2019-2021, € 98 mln** (di cui € 25 mln per il 2019, € 25 mln per il 2020 e € 48 mln per il 2021), sulla base dei criteri stabiliti nell' [Accordo quadro](#) definito nella seduta della Conferenza unificata del 6 settembre 2018. Inoltre, ha disposto che gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio dovevano essere individuati previo **avviso pubblico nazionale**, da adottare entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione e che i contributi dovevano essere concessi **direttamente agli enti locali** – come previsto dallo stesso Accordo - per un massimo di **€ 70.000** per ciascuna delle **scuole del primo ciclo** e di **€ 100.000** per ciascuna delle **scuole del secondo ciclo**. Ha, altresì, previsto che, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sarebbero stati finanziati gli interventi individuati.

E' conseguentemente intervenuto l' [avviso 16 gennaio 2020, n. 532](#) che, in particolare, ha previsto che, nell'ambito di ogni regione, il 30% delle risorse è destinato alle province e alle città metropolitane, mentre la restante percentuale è destinata ai comuni.

E' conseguentemente intervenuto l' [avviso 16 gennaio 2020, n. 532](#) che, in particolare, ha previsto che, nell'ambito di ogni regione, il 30% delle risorse era destinato alle province e alle città metropolitane, mentre la restante percentuale era destinata ai comuni.

Ha, altresì, previsto che le graduatorie, distinte per comuni e/o unioni di comuni e province/città metropolitane per ogni regione sarebbero state approvate con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale e pubblicate sul sito del Ministero dell'istruzione – sezione edilizia scolastica entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

Il termine per l'invio delle candidature – già previsto, a seguito del [D.D. 20 gennaio 2020, n. 765](#), per le ore 15 del 27 febbraio 2020 – è stato successivamente fissato, in considerazione dell'emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus, alle ore 15.00 del 20 marzo 2020.

Le graduatorie sono state approvate con [D.D. 90 del 15 aprile 2020](#). La premessa dello stesso ha fatto presente che entro il termine di scadenza erano pervenute 5.575 candidature da parte dei comuni e 1.642 candidature da parte delle province. Ha evidenziato, inoltre, che l'importo complessivo assegnato era di € 96.285.709,06, in luogo di € 98.000.000,00 in ragione di residui non assegnabili nell'ambito delle singole graduatorie regionali in quanto non sufficienti a consentire il finanziamento di interi progetti di competenza di comuni o di province. Ha demandato, infine, ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione la formale ammissione degli interventi a finanziamento. [Qui](#) le graduatorie relative ai comuni. [Qui](#) le graduatorie relative alle province.

L'ammissione al finanziamento è stata disposta con [DM 43 del 30 giugno 2020](#) (pubblicato nella GU n. 236 del 23 settembre 2020).

Nelle more dell'attuazione del piano straordinario, lo stesso [D.L. 59/2019](#) (L. 81/2019: art. 4-*bis*) – novellando il [D.L. 244/2016](#) (L. 19/2017: art. 4) - aveva differito (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento dei medesimi edifici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si fosse già proceduto.

Ha, infine, previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definite **idonee misure gestionali di mitigazione del rischio**, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermo restando il termine del 31 dicembre 2021 da esso disposto, sono definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Il decreto non è ancora intervenuto. Da ultimo, però, il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già provveduto, è stato ulteriormente differito al **31 dicembre 2022** dal [D.L. 183/2020](#) (art. 2, co. 4-*septies*)

Al riguardo, si ricorda che il [D.L. 104/2013](#) ([L. 128/2013](#): art. 10-*bis*) aveva previsto che le disposizioni vigenti in materia di **prevenzione incendi** negli edifici scolastici dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

Successivamente, il [D.L. 210/2015](#) ([L. 21/2016](#): art. 4, co. 2) aveva disposto che l'adeguamento alla normativa doveva essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'interno ivi previsto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono state adottate con [DM 12 maggio 2016](#).

Successivamente, tuttavia, il termine di adeguamento degli edifici scolastici è stato più volte prorogato.

Nel frattempo, con [D.L. 21 marzo 2018](#) sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado.

Si ricorda, infine, che, come già detto in precedente paragrafo, con [DM 13 febbraio 2019, n. 101](#) sono stati ripartiti tra le regioni contributi per complessivi **€ 114.160.000,00, per le annualità dal 2019 al 2022**, finalizzati proprio all'adeguamento alla **normativa antincendio** degli edifici scolastici ([qui](#) l'elenco degli istituti scolastici beneficiari).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

Da ultimo, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha stabilito che l'**adeguamento alla normativa antincendio** di edifici, locali e strutture **delle università e delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica** deve essere completato **entro il 31 dicembre 2024**. Ha inoltre demandato ad un decreto ministeriale la definizione di idonee misure di mitigazione del rischio **per gli edifici scolastici**, fermo restando il termine del **31 dicembre 2024** (art. 6, commi 3-*bis* e 3-*ter*).

4. Il piano nazionale di efficientamento energetico delle scuole

La L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#) : art. 1, co. 263 e 264) ha previsto che, con decreto del Ministro dell'istruzione, è definito un **piano nazionale di interventi di efficientamento energetico** degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale. Gli edifici devono essere individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza.

Ai relativi oneri, pari ad **€ 40 mln**, si provvede utilizzando quota parte delle risorse provenienti dal Fondo infrastrutture ([art. 1, co. 1072, L. 205/2017](#)) assegnate al MIUR con [DPCM 28 novembre 2018](#), nella misura di € 20 mln per ciascuno degli anni **2022 e 2023**. L'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCO).

5. Il Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

Con [DM 734 dell'8 agosto 2019](#) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha destinato **€ 40 mln** relativi all'annualità 2020, provenienti dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (piano di gestione 9), al finanziamento di un Piano straordinario per le **verifiche sui solai e sui controsoffitti** degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

Il DM ha previsto che le risorse dovevano essere assegnate direttamente agli enti locali proprietari e/o gestori di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, sulla base di un avviso pubblico della Direzione generale competente del MIUR, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Ha, altresì, destinato **€ 25,9 mln** (di cui, € 15,9 mln provenienti dal medesimo piano di gestione 9 per l'annualità 2020, ed € 10 mln a valere sul piano di gestione 8, per l'annualità 2020), ad **interventi urgenti** che si fossero resi necessari **a seguito delle verifiche** sui solai e sui controsoffitti. Gli interventi da finanziare con tali, ulteriori, risorse devono essere individuati sulla base di criteri da definire con successivo decreto del Ministro.

L' [avviso pubblico](#) relativo alle verifiche è stato reso disponibile sul sito del MIUR il 17 ottobre 2019 e riguardava l'assegnazione di € 40 mln. Esso precisava che: il 30% dei contributi da assegnare era destinato alle province e alle città metropolitane, mentre la restante parte era destinata a comuni e/o unioni di comuni; gli enti locali dovevano far pervenire la loro candidatura entro le 15 del 29 novembre 2019; il decreto di approvazione delle graduatorie costituiva titolo per la concessione del finanziamento; dalla sua adozione decorrevano i 365 giorni per l'affidamento delle predette indagini, pena la revoca del finanziamento; i pagamenti dovevano essere effettuati a partire dall'esercizio 2020.

Le [graduatorie](#) sono state approvate con [D.D. n. 2 dell'8 gennaio 2020](#) che ha confermato che il termine previsto per l'aggiudicazione delle indagini e delle verifiche dei solai e controsoffitti era fissato in 365 giorni decorrenti dalla data della sua adozione.

Il [comunicato stampa](#) del 10 gennaio 2020 evidenzia che "Nello specifico, verranno finanziate **5.560 verifiche**: 1.265 su edifici di Province e Città metropolitane e 4.295 su strutture scolastiche comunali. Le Regioni con il maggior numero di interventi che saranno finanziati a seguito di un avviso pubblico nazionale sono la Campania (943), la Lombardia (568) e la Puglia (531). [...] Gli interventi candidati sono stati selezionati sulla base di precisi criteri: vetustà degli immobili, con particolare riferimento agli edifici costruiti prima del 1970; presenza all'interno di una zona sismica; popolazione scolastica coinvolta; assenza di finanziamento negli ultimi 5 anni per interventi strutturali o per indagini diagnostiche; eventuale quota di cofinanziamento".

Con [DM 254 del 6 agosto 2021](#) ([qui](#) gli allegati) sono state destinate risorse agli interventi resisi necessari a

seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti. La premessa del decreto, fatto presente che le richieste di interventi di messa in sicurezza pervenute al 3 agosto 2021 superano la disponibilità delle risorse destinate con il DM 734/2019; evidenza che con decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 3 agosto 2021, n. 228 sono state accertate economie, con riferimento al finanziamento concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 607, pari a complessivi € 67.548.422,82 (destinati a interventi di competenza di province e città metropolitane). Assegna, dunque, complessivamente **€ 43.004.901,91**, di cui € € 25.900.000,00 in favore dei comuni ed € 17.104.901,91, in favore di province e città metropolitane. Fissa inoltre al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

6. Gli interventi per gli edifici scolastici delle zone colpite da eventi sismici

Il **D.L. 162/2019** (L. 8/2020: art. 6, co. 5-*novies*) – modificando il **D.L. 8/2017** (L. 45/2017: art. 20-*bis*) - ha differito (dal 31 dicembre 2018) al **31 dicembre 2021** il termine entro il quale ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle **zone sismiche 1 e 2** deve essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica**, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle 4 regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

L' **OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003** ha previsto la **classificazione** del territorio nazionale in **4 zone a pericolosità sismica** decrescente: zona 1 (la zona più pericolosa, in cui possono verificarsi fortissimi terremoti); zona 2 (in cui possono verificarsi forti terremoti); zona 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) e zona 4 (la zona meno pericolosa, in cui i terremoti sono rari). Nel sito del Dipartimento della Protezione civile è disponibile l'elenco dei [provvedimenti di classificazione adottati a livello regionale](#).

Inoltre, ha introdotto l' **obbligo di procedere a verifica**, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli **edifici** e delle opere infrastrutturali che possono assumere **rilevanza** in relazione alle **conseguenze di un eventuale collasso**.

Con **DM 427 del 21 maggio 2019** il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha destinato **€ 120 mln** relativi all'annualità **2020**, provenienti dal Fondo unico per l'edilizia scolastica (piano di gestione 8) a interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico e/o nuova costruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni colpite dal sisma 2016-2017, non già inseriti in piani di ricostruzione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

E' stata prevista priorità agli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica svolte ai sensi del **D.L. 8/2017** (L. 45/2017: art. 20-*bis*).

Con [avviso pubblico 24404 dell'11 luglio 2019](#) è stato pubblicato l'avviso previsto dal DM 427/2019 per l'individuazione degli interventi. Il termine del 10 settembre 2019 da esso previsto per la candidatura è stato poi [posticipato](#) al **19 settembre 2019**.

Con **D.D. 454 del 9 ottobre 2019** sono state approvate, in prima istanza, le [graduatorie](#). Il decreto direttoriale specificava che le risorse sarebbero state assegnate con decreto del Ministro. Successivamente, le [graduatorie](#) sono state sostituite con **D.D. 505 del 18 ottobre 2019** e, a loro volta, a seguito di verifiche, rideterminate con **D.D. 120 del 2 maggio 2020** (qui l' [allegato A](#); qui l' [allegato B](#)).

Con **DM 24 del 5 giugno 2020** si è proceduto ad assegnare € 100.521.285, 20 ([Qui](#) l'allegato). Il decreto dispone che la residua somma, pari ad € 19.478.714,80, è assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di eventuali ulteriori enti locali utilmente collocati in graduatoria, all'esito delle positive verifiche disposte da parte della Direzione generale competente.

Da ultimo, il **D.L. 73/2021** (L. 106/2021: art. 58- *bis*) – modificando l'art. 32, co. 7- *bis*, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) - ha incrementato di **€ 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021** il Fondo unico per l'edilizia scolastica, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Le risorse sono state destinate all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi dei già citati DM 427 del 21 maggio 2019 e avviso pubblico 24404 dell'11 luglio 2019

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.

In argomento, si segnala la [deliberazione della Corte dei conti n. 18/2018](#) del 31 luglio 2018, concernente il Piano

straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico.